Statuto dell'Associazione

"Federazione Italiana Pesca In Apnea"

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Culturale denominata: "Federazione Italiana Pesca In Apnea ", in seguito denominata anche F.I.P.I.A. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Associazione non avente fini di lucro", che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo può essere inserita, unitamente alla denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione costituita ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

La F.I.P.I.A. ha sede in Milano, via Derganino 24.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo può altresì promuovere la costituzione di Sezioni distaccate, in ambito regionale, provinciale o comunale, con autonomia speciale che sarà definita da specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e da predisporre secondo i casi.

Art. 3 -Modifiche allo statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli associati presenti, costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli associati e in seconda convocazione a maggioranza dei soci presenti.

A tal fine sarà considerato valido, in accordo con quanto specificato nell'Art 10 bis, anche il voto espresso per via telematica sulla piattaforma internet della Federazione, se realizzata e se ammessa dalle normative.

Art. 4 - Oggetto e scopo

La F.I.P.I.A. ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva di pesca subacquea in apnea amatoriale-ricreativa, l'osservazione, la conoscenza, la difesa ed il recupero del mare e delle acque interne alla possibilità di fruizione della popolazione tutta.

La F.I.P.I.A. ha per scopo:

· il proselitismo alla pratica delle attività ricreative e culturali legate al suo oggetto,

· la divulgazione e la promozione del rispetto delle leggi sulla pesca cogenti,

· la promozione del "Codice di condotta per la pesca responsabile" approvato dalla FAO nel 1995,

· la diffusione di un'etica di pratica venatoria tesa ad un prelievo ittico selettivo, sostenibile, ecocompatibile e la divulgazione di valori naturalistici ed ambientali,

· la partecipazione, attraverso lo strumento associativo, di tutti i praticanti amatoriali dello sport della pesca in apnea e degli associati, alla vita pubblica ed in particolare alle istanze normativo/legislative, a tutti i livelli Istituzionali, che possano interessare oggetto ed obiettivi, ed in particolare intervenire e promuovere nelle istanze legislative norme atte a garantire la sicurezza in mare dei praticanti la pesca in apnea sia in prossimità della costa, sia al largo di essa,

· la collaborazione con enti di ricerca ed università per un monitoraggio dell'ambiente marino e della sua fauna attraverso l'opera prestata dagli associati.

Nell'ambito dei suoi fini istituzionali essa può svolgere attività come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di seguito indicate:

a) organizzazione di dibattiti, convegni e corsi;

b) organizzazione di manifestazioni pubbliche e di iniziative

promozionali;

c) partecipazione e collaborazione in ogni forma diretta o indiretta alla gestione vigilanza e custodia dell'ambiente marino e costiero, anche per convenzione o su incarico di enti pubblici, parchi, riserve, istituzioni, fondazioni, università, enti di ricerca e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati;

d) produzione e gestione di giornali, riviste, pubblicazioni, notiziari, emittenti radiotelevisive e di siti web e mailing list aventi ad oggetto gli scopi associativi;

e) produzione, distribuzione e gestione di libri, giornali, riviste, materiali audiovisivi, pubblicazioni, gadget, oggettistica, emittenti radiotelevisive, siti web e mailing list, materiale promozionale in genere aventi per oggetto gli scopi associativi;

f) sviluppare attività di studio, ricerca ed assistenza sull'ambiente marino e sulla pesca in apnea, partecipando con proprie proposte alla elaborazione di norme o di complessi normativi in materia, sia a livello statale che regionale.

g) istituire borse di studio.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Federazione può inoltre stabilire accordi con altre associazioni od enti, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini associativi. Allo stesso modo la Federazione, su decisione del Consiglio Direttivo, può accogliere al proprio interno altre Associazioni che ne accettino le finalità e lo Statuto.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate della Federazione

Il patrimonio della Federazione è costituito:

· dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

· dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

· dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione.

Le entrate della Federazione sono costituite:

· dalle quote associative;

· dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

· dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;

· da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche;

· da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;

· dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti alla F.I.P.I.A. sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Federazione da parte di chi intende aderire alla Federazione. L'adesione alla F.I.P.I.A. non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti alla F.I.P.I.A. di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può

pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Federazione. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 6 - Il bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 7 - Avanzi di gestione

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto. Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 8 - I soci

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità della F.I.P.I.A., si impegnino per realizzarle versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per le persone giuridiche la quota associativa sarà stabilita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Chi intende aderire alla F.I.P.I.A. deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità della Federazione, approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti, versare l'intera quota associativa per l'anno civile - sociale in corso (1 Gennaio- 31 Dicembre).

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di respingimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata. L'adesione alla F.I.P.I.A. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione alla F.I.P.I.A. comporta per l'associato, maggiore di età ed in regola con la quota sociale, il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali la Federazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dalla F.I.P.I.A. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo

svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi della Federazione. Chiunque aderisca alla F.I.P.I.A. può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso; in questo caso la quota sociale annuale versata non sarà restituita né in toto né per il periodo non fruito. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della Federazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi alla Federazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il Consiglio Direttivo può nominare, previo assenso dell'interessato, socio onorario chiunque sia ritenuto meritevole di tale qualità onorifica per particolari meriti in relazione alle finalità associative.

Art. 9 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

. il vice Presidente;

. il Segretario;

. il Tesoriere;

· il Collegio dei revisori dei conti;

. il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Federazione ed è organo sovrano della Federazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

- provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;

- provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Federazione Italiana Pesca In Apnea F.I.P.I.A.;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Federazione;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale per le attività programmate dall'Associazione;

- delibera su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione resa nota a tutti i soci nonché ai

Revisori dei conti, se nominati, mediante la sua pubblicazione sul sito internet della Federazione almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione. Dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia. Salvo quanto previsto all'art. 3 del presente Statuto, le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto palese. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

E' ammessa una delega per intervenuto.

L'Assemblea è presieduta da un socio dell'Associazione assistito dal Segretario. In mancanza del Segretario l'assemblea nomina un segretario per l'occasione. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento nell'Assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante il sito internet.

Art. 10 bis -Votazioni Telematiche

Al fine di garantire la massima partecipazione dei soci e la massima democrazia della Federazione, il presidente del Consiglio Direttivo, o un terzo dei consiglieri, o il 10% degli associati, possono richiedere di tenere l'Assemblea e/o mettere in votazione telematica (via posta elettronica o altro strumento informatico opportuno), questioni e/o delibere che per la loro natura meritano la partecipazione più larga possibile degli associati. In questo caso 15 giorni prima dell'assemblea o di votazioni, le eventuali candidature, le mozioni, i programmi o quant'altro posto in votazione, dovranno essere rese note sul sito della Federazione.

I voti saranno raccolti per un tempo di 15 giorni dalla data

fissata. La votazione sarà a maggioranza tra i voti ricevuti entro i termini. Il risultato sarà reso noto tramite il sito internet della Federazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sei ad un massimo di 13 membri eletti dall'assemblea. Il Consiglio così costituito nomina a maggioranza il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche hanno la durata di tre anni e vige il principio della rieleggibilità.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nel caso, il Consiglio Direttivo uscente convoca un'Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato mediante avviso per posta elettronica con l'ordine del giorno da inviare a tutti i consiglieri almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione nei parametri previsti dalle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo stabilirà con specifico regolamento i criteri della nomina di eventuali responsabili regionali. I responsabili regionali non hanno poteri di decisione autonomi e

riferiscono al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Al Presidente della Federazione spetta la rappresentanza legale della Federazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente della Federazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce, l'ordinaria amministrazione della Federazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso; non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione del Presidente dell'associazione.

Egli sostiene il Presidente in tutte le sue iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, provvede al disbrigo e alla conservazione di tutta la corrispondenza nonché dei comunicati e degli avvisi ed è responsabile della redazione del processo verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Coordina le attività dell'Associazione. Cura, di concerto con il Tesoriere, la regolare tenuta dei libri contabili, delle ricevute e della documentazione delle spese di segreteria.

Art.14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. E' responsabile dell'aggiornamento di tutti i libri contabili e dell'inventario, nonché della loro regolare registrazione.

Il Consiglio direttivo può nominare tra i propri membri un Vicetesoriere con l'incarico di collaborare con il Tesoriere ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento o malattia.

Art.15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità della Federazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci elegge, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con

il pagamento della quota associativa. I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione e i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, entro novanta giorni, anche in merito all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 17 - Gratuità degli Incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di un specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.18 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro dei soci. Questi documenti possono essere conservati in formato elettronico, laddove non ci si espressa necessità di verifica di firme autografe.

Art. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti non aventi scopo di lucro contenute nel Codice Civile nonché al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Federazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad

altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento della Federazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

F.TO Fulvio Calvenzi

F.TO Roberto Gaetano Marelli

Milano, 31 marzo 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
2° Originale dell'atto registrato
il 02/04/2012 Serie 3
N° 2385 per detto atto versati
Euro 168,00
di cui Imp. di Bollo —

Per delega del Direttore Provinciale
Michele Garrubba
Il Funzionario
Alessandro Iuliucci